

# **COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA**

*Provincia di Trento*

## **REGOLAMENTO** ***per il servizio pubblico*** ***di noleggio con conducente***

**(ai sensi della Legge 15 gennaio 1992, n. 21)**

Approvato con deliberazioni consiliari n. 15 dd. 05.07.2001 e n. 22 dd. 12.12.2001

IL SINDACO  
F.to Tomasini Mario

IL SEGRETARIO  
F.to Costa Davide

REGOLAMENTO.....	1
Capo I – Norme Generali.....	3

Art. 1 – Oggetto.....	3
Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente.....	3
Art. 3 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni.....	3
Art. 4 – Commissione consultiva e di concorso.....	3
Capo II – Norme per l’esercizio del servizio.....	4
Art. 5 – Titolo per l’esercizio del servizio.....	4
Art. 6 – Condizioni di esercizio.....	4
Art. 7 – Figure giuridiche di gestione.....	4
Capo III – Titolo d’esercizio.....	5
Art. 8 – Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni.....	5
Art. 9 – Presentazione delle domande.....	6
Art. 10 – Contenuti del bando di concorso.....	7
Art. 11 – Validità della graduatoria.....	7
Art. 12 – Validità dell’autorizzazione.....	7
Art. 13 – Provvedimenti precedenti al rilascio dell’autorizzazione.....	7
Art. 14 – Provvedimenti successivi al rilascio dell’autorizzazione.....	8
Capo IV – Modalità per il trasferimento dell’azienda.....	8
Art. 15 – Trasferibilità dell’autorizzazione d’esercizio.....	8
Capo V – Esercizio del servizio.....	9
Art. 16 – Inizio e sospensione attività .....	9
Art. 17 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida.....	9
Capo VI – Norme per il servizio di noleggio con conducente.....	10
Art. 18 – Responsabilità nell’esercizio del servizio.....	10
Art. 19 – Reclami.....	10
Art. 20 – Caratteristiche delle autovetture.....	10
Art. 21 – Trasporto disabili.....	11
Art. 22 – Pubblicità sulle autovetture.....	11
Art. 23 – Visite e verifiche.....	11
Art. 24 – Sostituzione dei veicoli.....	11
Art. 25 – Tariffe.....	11
Art. 26 – Impiego di tecnologie innovative.....	12
Art. 27 – Interruzione del servizio.....	12
Capo VII – Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti.....	12
Art. 28 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio.....	12
Art. 29 – Diritti per i conducenti del servizio.....	14
Art. 30 – Comportamento degli utenti.....	14
Capo VIII – Vigilanza e sanzioni.....	14
Art. 31 – Vigilanza.....	14
Art. 32 – Sanzioni.....	15
Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie.....	15
Art. 34 – Sanzioni amministrative.....	15
Art. 35 – Sospensione dell’autorizzazione.....	16
Art. 36 – Sospensione cautelare dal servizio.....	16
Art. 37 – Revoca dell’autorizzazione.....	16
Art. 38 – Decadenza dell’autorizzazione.....	17
Capo IX – Norme transitorie e finali.....	17
Art. 39 – Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme.....	17

## **Capo I – Norme Generali**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, quale servizio pubblico non di linea, svolto con autovettura fino a 9 posti.
2. Il servizio di noleggio con autoveicoli superiori a nove posti rimane disciplinato dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n° 448 concernente <Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n° 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n° 562 del 12 dicembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali >.

### **Art. 2 – Servizio di noleggio con conducente**

1. Il servizio di noleggio con conducente è rivolto ad una utenza specifica che richiede una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rimesse o sedi del vettore.
2. I veicoli stazionano di norma all'interno delle rimesse. E' vietato la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico.
3. Il servizio è effettuato senza limiti territoriali.
4. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

### **Art. 3 – Numero delle licenze e delle autorizzazioni**

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992, n° 21, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente, ivi comprese quelle da adibire al trasporto dei portatori di handicap con appositi mezzi adibiti allo scopo.

### **Art. 4 – Commissione consultiva e di concorso**

1. E' istituita una Commissione consultiva che opera in riferimento all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento.
2. In attesa dell'istituzione del ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, la Commissione consultiva agisce in sede di concorso.
3. La Commissione è costituita:
  - a) dal Segretario Comunale, o suo delegato, che la presiede;
  - b) dal Comandante della Polizia Municipale, se ed in quanto esista, o suo delegato;
  - c) da un funzionario del Servizio Comunicazioni e Trasporti della Provincia Autonoma di Trento;
  - d) da un rappresentante delle organizzazioni di categoria;
  - e) da un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

4. La Commissione è nominata dalla Giunta comunale e dura in carica per il periodo del mandato amministrativo consiliare. In caso di decadenza o di scioglimento del Consiglio comunale i componenti la Commissione rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi organi amministrativi.
5. I commissari sono sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissioni o di morte, o per decadenza d'ufficio nel caso non partecipino alle riunioni, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.
6. Le sedute di Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti .
7. La Commissione esprime il proprio parere a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La funzione di segretario della Commissione è svolta da un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla cat. B evoluto.

## **Capo II – Norme per l'esercizio del servizio**

### **Art. 5 – Titolo per l'esercizio del servizio**

1. Il servizio di noleggio conducente può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

### **Art. 6 – Condizioni di esercizio**

1. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate anche da Comuni diversi.
2. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.

### **Art. 7 – Figure giuridiche di gestione**

1. I titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;

- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente il servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarozzetta, natante e veicoli a trazione animale.
2. Nei casi di cui al comma 1, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla Cooperativa o al Consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore, previa domanda, è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
  3. Per le ditte individuali il servizio di noleggio con conducente deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un sostituto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, come previsto dall'articolo 17.
  4. Per le persone giuridiche il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato direttamente dal legale rappresentante, da uno o più soci oppure da autisti dipendenti in possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale e iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la Camera di Commercio I.A.A., qualora istituito.
  5. Per le società già titolari di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente, la modifica del legale rappresentante non comporta l'obbligo della prova di idoneità mentre sono richiesti i requisiti di cui al successivo articolo 8.

## **Capo III – Titolo d'esercizio**

### **Art. 8 – Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Le autorizzazioni vengono assegnate, in base ad apposito bando di concorso per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. I candidati al concorso devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - b) licenza di scuola media inferiore per i nati dopo l'01.01.1953 e di scuola elementare per i nati anteriormente;
  - c) idoneità morale;
  - d) possesso della patente di guida di autoveicoli e del Certificato di Abilitazione Professionale;
  - e) disponibilità nel Comune di un'area o locale per rimessa;
  - f) numero del personale che si intende adibire al servizio.

3. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi abbia riportato condanna irrevocabile alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni. Il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
4. L'autorizzazione non può essere rilasciata a chi:
  - a) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - b) abbia trasferito l'autorizzazione ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, anche nell'ambito di altri comuni;
5. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea, le autorizzazioni già rilasciate rimangono valide.

## **Art. 9 – Presentazione delle domande**

1. La domanda di ammissione al concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve essere indirizzata al Comune, in carta semplice, con indicate le generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente. La domanda di partecipazione al concorso dovrà inoltre attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 e dovrà contenere l'elencazione di eventuali titoli preferenziali.
2. Il richiedente deve dichiarare, ai sensi del DPR 28.12.2000 n° 445, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative dell'eventuale rilascio.
3. La commissione di cui all'articolo 4 comma 2:
  - a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide circa l'ammissione o l'esclusione dei candidati;
  - b) procede alla valutazione dei titoli e redige la graduatoria;
  - c) trasmette la graduatoria alla giunta comunale per l'approvazione.
4. Costituiscono titoli preferenziali:
  - a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi;
  - b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.

5. L'assegnazione delle autorizzazioni avviene secondo l'ordine di graduatoria dei candidati risultati idonei.
6. Qualora due o più candidati abbiano riportato lo stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

#### **Art. 10 – Contenuti del bando di concorso**

1. Il bando di concorso è approvato dalla Giunta comunale, entro 60 giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune delle autorizzazioni e vi sia almeno una richiesta di assegnazione.
2. Il bando di concorso dovrà specificare:
  - a) il numero delle autorizzazioni messe a concorso;
  - b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande;
  - c) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di valutazione;

#### **Art. 11 – Validità della graduatoria**

1. La graduatoria ha validità di 2 anni dall'approvazione.
2. Le autorizzazioni che si rendono vacanti nel corso dei 2 anni di validità della graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria fino al suo esaurimento.

#### **Art. 12 – Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità limitata fino al 31 dicembre di ogni anno e può essere rinnovata, di anno in anno, mediante dichiarazione da presentarsi entro il 31 dicembre, in carta libera, attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza in capo al titolare di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. Il responsabile del procedimento verifica, a campione, o qualora ne ravvisi l'opportunità, la permanenza dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione.

#### **Art. 13 – Provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Segretario comunale, approvata da parte della Giunta comunale la graduatoria predisposta dalla Commissione di cui all'articolo 4, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'immatricolazione ed al collaudo del mezzo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e all'esibizione dei seguenti documenti:

- a) carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di noleggio con conducente;
- b) foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo o dell'eventuale contratto di leasing o affitto;
- c) assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali prescritti dalla legge.

#### **Art. 14 – Provvedimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione**

1. Entro 30 giorni dall'inizio attività il titolare dell'autorizzazione dovrà richiedere l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Trento o, nel caso di impresa non artigiana, al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

### **Capo IV – Modalità per il trasferimento dell'azienda**

#### **Art. 15 – Trasferibilità dell'autorizzazione d'esercizio**

1. L'autorizzazione d'esercizio, in virtù del carattere personale, non fa parte delle dotazioni di impianto d'azienda e non è trasferibile con l'azienda, non potendo costituire oggetto di cessione o affitto d'azienda.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, il trasferimento è concesso dal Segretario Comunale, su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere titolare di autorizzazione da almeno 5 anni;
  - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, per infortunio o per il ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
4. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. L'esercizio del servizio noleggio con conducente da parte dell'erede appartenente al nucleo del familiare del titolare è consentito per la durata di un anno, prorogabile di 6 mesi per gravi e comprovati motivi. Decorso tale periodo la continuazione dell'esercizio è consentita previa acquisizione dei requisiti di cui all'art. 8.

5. In alternativa a quanto previsto al precedente comma, in caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di 2 anni e previa l'autorizzazione del Segretario Comunale, ad un soggetto terzo, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare. Il subentrante deve risultare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione decade.
6. Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione di noleggio con conducente non può essere attribuita altra per concorso pubblico e, non può essere trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **Capo V – Esercizio del servizio**

### **Art. 16 – Inizio e sospensione attività**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio.
2. Il termine può essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di attestazione di impossibilità ad iniziare il servizio per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione è comunque tenuto a comunicare per iscritto agli Uffici comunali la data di inizio dell'attività.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto agli Uffici comunali la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

### **Art. 17 – Sostituzione e collaborazione familiare alla guida**

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 8, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230-bis del codice civile (impresa familiare).
2. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono essere sostituiti, temporaneamente, da persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 :
  - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
  - b) per chiamata alle armi o servizio sostitutivo;
  - c) per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui;
  - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
  - e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

3. I minori eredi del titolare di autorizzazione di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento dell'età idonea all'esercizio della professione.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di gestione per sostituzioni non superiori a 6 mesi.
5. Il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente deve segnalare, entro 3 giorni, la sostituzione alla guida agli uffici comunali. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso da parte del sostituto dei requisiti di cui all'articolo 8 e l'osservanza della disciplina dei rapporti di collaborazione.

## **Capo VI – Norme per il servizio di noleggio con conducente**

### **Art. 18 – Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare o al suo sostituto.

### **Art. 19 – Reclami**

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio vanno indirizzati al Comune o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti, informano il Segretario comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale cui indirizzare i reclami.

### **Art. 20 – Caratteristiche delle autovetture**

1. Le autovetture adibite a noleggio con conducente devono rispondere alle caratteristiche di seguito elencate. Ulteriori prescrizioni relativamente al tipo e alle caratteristiche dei veicoli potranno essere richieste, per particolari esigenze, motivate, nell'autorizzazione:
  - a) le autovetture devono essere collaudate ad uso pubblico per il servizio di noleggio con conducente;
  - b) le autovetture di nuova immatricolazione devono essere munite di marmite catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti;
  - c) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio";
  - d) le autovetture adibite a noleggio con conducente devono portare una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune ed il numero

dell'autorizzazione.

### **Art. 21 – Trasporto disabili**

1. Il conducente del servizio trasporto pubblico non di linea ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria durante le fasi di trasporto, compresa la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap ed agli eventuali supporti ed alle carrozzine pieghevoli, occorrenti alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità è gratuito.

### **Art. 22 – Pubblicità sulle autovetture**

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari all'interno, o all'esterno, delle autovetture deve essere preventivamente autorizzata dal Comune, nel rispetto delle norme vigenti e del piano comunale delle insegne pubblicitarie, qualora approvato.
2. Le insegne pubblicitarie devono comunque consentire facilmente il riconoscimento della vettura di servizio pubblico da parte degli utenti.

### **Art. 23 – Visite e verifiche**

1. I veicoli possono essere sottoposti, prima dell'ammissione in servizio e durante l'espletamento del servizio, a visita di controllo a cura degli Uffici comunali per stabilirne l'idoneità al servizio sotto il profilo del decoro e della funzionalità, nonché della rispondenza alle prescrizioni di cui all'articolo 20. Gli accertamenti di carattere tecnico sono riservati al Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile.
2. Qualora il veicolo non sia nel dovuto stato di decoro, di conservazione e di funzionalità, il Segretario comunale provvede a sospendere l'autorizzazione assegnando all'interessato un congruo periodo di tempo per provvedere al ripristino o alla sostituzione dell'automezzo. Trascorso inutilmente il termine, l'autorizzazione viene revocata.
3. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, all'ufficio comunale competente, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

### **Art. 24 – Sostituzione dei veicoli**

1. La sostituzione dell'autovettura deve essere autorizzata dal Segretario comunale che ha rilasciato l'autorizzazione, che provvede all'annotazione sull'atto amministrativo.

### **Art. 25 – Tariffe**

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utente e il vettore.
2. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre forme di pagamento diverse dal contante.

3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori dei non vedenti e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

### **Art. 26 – Impiego di tecnologie innovative**

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi di attesa del cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

### **Art. 27 – Interruzione del servizio**

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento, pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.
2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.
3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'articolo 30, dopo l'esplicito richiamo del conducente.

## **Capo VII – Norme di servizio per i conducenti e di comportamento per gli utenti**

### **Art. 28 – Obblighi e comportamenti per i conducenti del servizio.**

1. I conducenti hanno l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - c) tenere nel veicolo l'autorizzazione, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
  - d) di avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
  - e) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
  - f) non fumare o consumare cibi durante la corsa;

- g) non trasportare animali di proprietà;
- h) depositare presso qualsiasi ufficio comunale qualunque oggetto dimenticato sulla vettura dai clienti;
- i) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico, anche in rapporto ai tempi di percorrenza, nel recarsi al luogo indicato ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- J) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, compreso il caricamento dei bagagli;
- k) rilasciare al cliente la ricevuta o lo scontrino attestante il prezzo pagato per il servizio se richiesto;
- l) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo entri in avaria su strada extraurbana;
- m) fermare il veicolo e interrompere il servizio su richiesta dei passeggeri e in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- n) non togliere ovvero non occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- o) consentire la conduzione del veicolo per servizio solo a persone autorizzate;
- p) non fare salire sul mezzo, durante il servizio, persone estranee per attività non inerenti al servizio;
- q) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere corretti o comunque modi consoni al pubblico servizio espletato;
- r) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente all'interno del veicolo l'indirizzo e il numero di telefono del servizio comunale al quale inoltrare reclami;
- s) esercitare il servizio personalmente, con personale dipendente, collaboratori familiari o sostituiti alla guida in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8;
- t) inviare la segnalazione prevista dall'articolo 17 nel caso di sostituzione alla guida;
- u) garantire il servizio e prestare la necessaria assistenza per l'accesso al veicolo alle persone portatrici di handicap;
- v) non chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i disabili, per i cani accompagnatori dei non vedenti e per gli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
- w) non trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione;

### **Art. 29 – Diritti per i conducenti del servizio.**

1. I conducenti durante l'espletamento del servizio hanno diritto a:
- a) richiedere all'utente, in caso di servizio comportante una spesa rilevante, un anticipo comunque non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito;
  - b) rifiutare il trasporto di animali tranne i cani per i non vedenti;
  - c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
  - d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
  - e) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza ovvero che sia in stato di evidente alterazione;
  - f) rifiutare la corsa a persona che in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
  - g) richiedere all'utente che arreca danno al veicolo il risarcimento del danno.

### **Art. 30 – Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio di noleggio con conducente è fatto divieto di:
- a) fumare e consumare pasti sui veicoli;
  - b) imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
  - c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
  - d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
  - e) pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
  - f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

## **Capo VIII – Vigilanza e sanzioni**

### **Art. 31 – Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è svolta dai dipendenti dell'Ufficio comunale competente e Corpo di Polizia Municipale. La vigilanza più in generale, sull'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, compete agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

### **Art. 32 – Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite con:
  - a) sanzioni amministrative pecuniarie;
  - b) sanzioni amministrative quali la sospensione, la sospensione cautelare dal servizio, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune titolare o ai suoi aventi causa, nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

### **Art. 33 – Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle disposizioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative, le violazioni alle norme di cui all'articolo 28 del presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria fino a Lire 1.000.000.- ai sensi dell'articolo 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale – R.D. 3 marzo 1934 n. 383.
2. Il Sindaco determina con propria ordinanza in via generale per ciascuna fattispecie di violazione la somma che deve essere pagata dal trasgressore all'atto della contestazione della violazione nelle mani dell'agente o del funzionario accertatore o che deve essere versata al Comune, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
3. Il pronunciamento su eventuale ricorso del trasgressore e l'emissione dell'ordinanza ingiunzione competono al Sindaco, secondo le modalità stabilite dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. I proventi delle sanzioni spettano al Comune.

### **Art. 34 – Sanzioni amministrative**

1. I provvedimenti di cui ai successivi articoli 35, 36, 37 e 38 sono disposti dal Segretario comunale, secondo la seguente procedura:
  - a) entro 10 giorni dal ricevimento della segnalazione, provvede alla contestazione all'interessato degli addebiti;
  - b) entro 30 giorni dalla notifica, l'interessato ha facoltà di presentare memorie scritte o altri documenti e chiedere di essere sentito personalmente;
  - c) valutazione della documentazione e ascolto dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ed assunzione, con apposito atto, delle conseguenti determinazioni;
    - applicare delle relative sanzioni amministrative se il fatto è fondato e provato sentita la Commissione di cui all'articolo 4, per i provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 36, 37 e 38;
    - archiviazione del procedimento se non sono emersi elementi tali da doversi applicare sanzioni amministrative.

### **Art. 35 – Sospensione dell'autorizzazione**

1. Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorizzazione è sospesa dal Segretario comunale, per un periodo non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 mesi, nei seguenti casi:
  - a) utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
  - b) comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di utenti o colleghi;
  - c) sostituzione del veicolo senza darne comunicazione agli Uffici comunali e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente;
  - d) mancata presentazione al controllo del veicolo predisposto dagli Uffici comunali fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
  - e) violazione delle norme di cui agli articoli dal 141 al 149 ed agli articoli 154, 169 – comma 2 - 186 e 187 del Codice della Strada, se i fatti sono di particolare gravità;
  - f) violazione della norme che regolano il trasporto degli handicappati;
  - g) rifiuto della prestazione del servizio, salvo quanto previsto all'articolo 29 lettere c), d), e), f), g).
2. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione è proposto dal Segretario comunale tenuto conto della maggiore o minore gravità e/o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione, l'autorizzazione deve essere depositata presso l'Ufficio comunale competente.
4. La sospensione viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

### **Art. 36 – Sospensione cautelare dal servizio**

1. Qualora il titolare di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il Segretario comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, può procedere alla sospensione cautelare del servizio.

### **Art. 37 – Revoca dell'autorizzazione**

1. Il Segretario comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
  - b) il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
  - c) sia stata cumulata l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente con licenza di taxi rilasciata anche da Comuni diversi;
  - d) a seguito di 3 provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio, adottati ai sensi dell'articolo 35.

2. Il soggetto che sia incorso nella revoca dell'autorizzazione non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di revoca.

### **Art. 38 – Decadenza dell'autorizzazione**

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 o dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dell'autorizzazione.
2. Il Segretario comunale, sentita la Commissione di cui all'articolo 4, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni, salvo casi di forza maggiore;
  - b) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 3 mesi;
  - c) mancata attivazione del servizio nei termini prescritti dall'articolo 16;
  - d) quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere l'autorizzazione, nei termini previsti dagli articoli 15 e 16 del presente Regolamento.
3. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e alla Camera di Commercio I.A.A. di Trento per l'adozione dei provvedimenti rispettivamente relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione del ruolo dei conducenti, qualora tale ruolo sia stato istituito. Analoga comunicazione viene inoltrata all'Albo delle Imprese Artigiane della Provincia Autonoma di Trento o, nel caso di imprese non artigiane, al Registro delle Imprese della Camera di Commercio I.A.A., ai fini dell'aggiornamento delle relative posizioni iscritte.
4. Il soggetto che sia incorso nella decadenza dell'autorizzazione non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di 5 anni dalla data del provvedimento di decadenza.

## **Capo IX – Norme transitorie e finali**

### **Art. 39 – Entrata in vigore del Regolamento e rinvio ad altre norme**

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente quello precedente adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 06.03.1985.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448, nonché delle altre disposizioni legislative regolamentari applicabili in materia.

\*\*\*\*\*

In vigore dal 12 dicembre 2001